

## IL SINDACO

**Vista** la relazione, prot. n. 44915 del 23/07/2024, redatta dal personale dell'U.T.C. intervenuto in data 22/07/2024 in via Panoramica 47 – Fabbricato in N.C.E.U. al foglio 11, particella 1762 di seguito riportata, cita testualmente:

*“Sul luogo il sottoscritto accertava il distacco di intonaco in corrispondenza del frontalino del balcone del piano terzo in corrispondenza della verticale posta sul lato destro del prospetto del fabbricato su via Panoramica. La caduta di calcinacci ha interessato, in particolare, il marciapiede di via Panoramica presso il civico 47 ed il personale della polizia locale presente sui luoghi aveva già provveduto ad inibire le aree interessate mediante nastro di segnalazione bicolore in attesa di intervento dei VV. FF. Si precisa che il distaccamento degli intonaci ha interessato un'area privata del fabbricato.”*

**Preso atto**, come riferito col la medesima relazione prot. n. 44915 del 23/07/2024:

- che l'intero fabbricato censito al catasto al foglio 11, p. lla 1762, risulta costituito in Condominio per il quale è nominato amministratore il sig. Massimo Manzi, pec: [massimomanzi@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:massimomanzi@avvocatinapoli.legalmail.it);
- che l'amministratore di condominio è stato ammonito della necessità di intervenire con urgenza al fine di scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Ritenuto**, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritto nella relazione prot. n. 44915 del 23/07/2024.

**Richiamato** l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

**Rilevato** che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

**Richiamato** l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

## ORDINA

Al sig.

- **Massimo Manzi**, pec: [massimomanzi@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:massimomanzi@avvocatinapoli.legalmail.it)

in qualità di amministratore di condominio

**la messa in sicurezza “ad Horas” della facciata del fabbricato in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti con l’obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l’avvenuta eliminazione di ogni pericolo.**

## PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l’informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all’effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l’inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell’art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita “*il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929*”.

## DISPONE

\_l’interdizione all’uso dei balconi e dell’affaccio per i balconi del primo secondo e terzo piano sulla verticale posta sul lato destro del prospetto del fabbricato su via Panoramica, l’interdizione dell’area posta al piano terra prospiciente l’attività commerciale denominata “Fruttolandia”, per tutta la lunghezza della porzione di prospetto interessato e per una profondità di circa 5 m mediante apposizione di picchetti, rete e nastro di bicolore, il divieto di uso dell’accesso pedonale da via Panoramica lasciando libero il varco carrabile.

\_che la Polizia Municipale provveda alla notifica della presente Ordinanza alla sig. ra:

- **MASSIMO MANZI**, pec: [massimomanzi@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:massimomanzi@avvocatinapoli.legalmail.it)

Copia del presente atto va inviato:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **al Comando VV.F. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici –Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**
- **alla Polizia Municipale di Ercolano.**

**L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.**

**IL SINDACO**

Avv. **Ciro Buonajuto**